

borgate, contraendo l'obbligo di corrispondere allo Stato il canone dovuto dai Comuni aggregati.

« All'uopo dovranno entro un mese dalla promulgazione della presente legge presentare istanza al Ministero delle finanze, il quale deciderà sul parere della Giunta provinciale amministrativa. Contro questa decisione del Ministero non è ammesso alcun ricorso in via giudiziaria od amministrativa. »

(È approvato).

« Art. 8. I Comuni e Consorzi devono versare il canone annuo al Tesoro dello Stato in dodici eguali rate scadenti il 25 di ogni mese, ed in caso di mora sono assoggettati all'interesse del 6 per cento sulle somme non versate.

« I Comuni e Consorzi che daranno in appalto la riscossione dei dazi, dovranno richiedere che l'appaltatore presti una cauzione corrispondente a tre rate mensili della riscossione complessiva presunta per i dazi governativi e comunali. L'appaltatore in tal caso ha obbligo di versare per conto del Comune o del Consorzio, direttamente nella tesoreria della Provincia, l'ammontare delle rate di canone nel giorno 25 di ciascun mese e con gli interessi di mora stabiliti dal comma precedente nei casi di ritardato pagamento.

« Il Governo, in caso di mancato versamento di due rate di canone, procederà alla esecuzione sulla cauzione dell'appaltatore con le norme dettate dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a) e dal relativo regolamento per la escussione degli esattori delle imposte dirette, come se l'appaltatore si fosse obbligato direttamente coll'Amministrazione dello Stato. »

(È approvato).

« Art. 9. Nel caso di ritardato pagamento oltre il termine fissato, della rata di canone dovuta da qualsivoglia Comune, sia chiuso od aperto, e Consorzio di Comuni, il prefetto, su proposta dell'intendente di finanza, provvederà alla destinazione di un sorvegliante presso l'ufficio principale della azienda daziaria o presso la tesoreria del Comune chiuso od aperto, o del Comune capo del Consorzio moroso, coll'incarico di concentrare gli introiti daziari tanto di spettanza del Governo, quanto di ragione comunale e di curarne il versamento nella tesoreria pro-

vinciale, fino a concorrenza del debito maturato del Comune o del Consorzio.

« Sono a carico dell'ente debitore le spese di viaggio e le indennità e le altre spese dovute al sorvegliante.

« Nel caso che i Comuni morosi non abbiano imposto alcun dazio addizionale o comunale o l'abbiano imposto in misura inferiore al limite massimo consentito, il prefetto su proposta dell'intendente di finanza, potrà con suo Decreto da pubblicarsi all'albo pretorio dei Comuni stessi per il periodo di otto giorni, imporre od elevare le addizionali od i dazi comunali nella misura necessaria a saldare il credito della finanza. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. Intendo fare una semplice osservazione e proporre un temperamento che, a mio modo di vedere, potrà riuscire utile soprattutto per i piccoli Comuni. Coll'articolo 8 di questa legge viene stabilito che il 25 di ogni mese i Comuni e consorzi debbono versare le rate del canone, che spetta al Governo. E su ciò non ho nulla a dire. Col presente articolo si stabiliscono le sanzioni, per il caso in cui i Comuni o consorzi cadano in mora. Ed anche qui non avrei nulla a dire. Però il modo in cui l'articolo 9 è concepito potrebbe portare questo inconveniente, che scaduto il 25 del mese, alla mattina del 26 il prefetto mandi senz'altro il sorvegliante alla tesoreria comunale o presso l'agenzia daziaria. Ora le spese di questo sorvegliante sono a carico esclusivo dell'amministrazione comunale o dell'ente debitore.

Ora poichè ho sempre visto che attorno alle prefetture ed alle intendenze di finanza è una folla di aspiranti a questo genere di sorveglianze e verifiche di cassa, piccoli vampiri che vivono quasi esclusivamente di questa professione, e sono troppo spesso tollerati ed accarezzati dai pubblici funzionari, non vorrei che con questo articolo si venisse a creare una nuova industria, quella dei *sorveglianti ai versamenti del 26 del mese* e quindi proporrei di stabilire l'obbligo di una diffida con termine di preavviso per quei Comuni o consorzi che o per trascuranza, o per lontananza, o per deficienza di mezzi di trasporto o per altro motivo, non abbiano fatto il versamento al 25 del mese. Lasciando invariato tutto il sistema dell'articolo 9 proporrei che la nomina di questi commissari non si faccia che dopo diffida, con termine di 5 giorni